

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le prove di esame e i relativi programmi dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - d) Classe di concorso: specifica dei percorsi di studio occorrenti per poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento;
 - e) Ambito disciplinare: aggregazione di classi di concorso di cui al decreto del Ministro NN dicembre 2015, n. NNN;

f) Docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità.

Articolo 3

(Articolazione del concorso)

1. Il concorso si articola in una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui all'articolo 5, nell'eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. I bandi di cui all'articolo 12 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello nazionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.
3. Per i primi concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto non è previsto lo svolgimento di test di preselezione per alcun grado di istruzione.

Articolo 4

(Prova pre-selettiva)

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione *computer-based*, unica per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali, nonché della conoscenza di una lingua straniera, prescelta dal candidato tra il francese, l'inglese, lo spagnolo ed il tedesco, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la prova relativa alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese.
2. I bandi di cui all'articolo 12 disciplinano l'articolazione della prova pre-selettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.
3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova pre-selettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
4. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

Articolo 5

(Prova scritta ovvero scritto-grafica per i posti comuni e di sostegno)

1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 12,

sono ammessi a sostenere una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche. I contenuti e i programmi delle prove sono indicati, per ciascuna classe di concorso, ambito disciplinare o tipologia di posto, all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La durata della prova è pari a 150 minuti.

2. Per i posti e le classi di concorso comuni, le prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento.
3. Per i posti di sostegno, le prove scritte di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di sostegno, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni disabili.
4. Per ciascuna delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, due dei quesiti a risposta aperta sono formulati in lingua straniera, sono svolti dal candidato nella medesima lingua e ne accertano anche la competenza almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Il candidato sceglie la lingua tra il francese, l'inglese, lo spagnolo ed il tedesco all'atto di presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. Per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese, fermo restando l'accertamento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La prova scritta per le classi di concorso di lingua straniera è svolta interamente nella relativa lingua.

Articolo 6

(Prova pratica anche a carattere laboratoriale)

1. La prova pratica anche a carattere laboratoriale, quando prevista ai sensi dell'Allegato A, verte sugli stessi programmi della classe di concorso cui si riferisce. La durata, il programma e i contenuti generali della prova sono indicati, per ciascuna classe di concorso, all'Allegato A.
2. Nei casi in cui la durata della prova non è indicata nell'Allegato A, la stessa è determinata dalla commissione giudicatrice.

Articolo 7

(Prova orale)

1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 8 hanno superato le prove di cui agli articoli 5 e 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale, sia per i candidati di cui al comma 3 che per quelli di cui al comma 4, ha una durata massima complessiva di 45 minuti e si compone:
 - a. per massimo 35 minuti, di una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
 - b. per massimo 10 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso o aggregazione delle stesse in ambiti disciplinari ai sensi dell'Allegato A, nonché per tipologia di posto, ha per oggetto le discipline di insegnamento, secondo il programma di cui al medesimo Allegato A, e valuta la padronanza delle discipline stesse, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la scuola primaria, la lingua straniera è obbligatoriamente l'inglese, fermo restando l'accertamento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica del candidato in relazione alla fascia di età dei discenti. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute, nonché la fase di interlocuzione con la commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte all'apprendimento della lezione curricolare, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica con riferimento alle diverse tipologie di sostegno, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per i posti di sostegno per la scuola primaria, la lingua straniera è obbligatoriamente l'inglese, fermo restando l'accertamento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica del candidato in relazione alla fascia di età dei discenti.

Articolo 8

(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta e zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria.
3. Per i candidati che non sostengono la prova di cui all'articolo 6, la commissione assegna a ciascuna prova un punteggio massimo di **40 punti**. A ciascuno dei quesiti a risposta aperta la commissione assegna un punteggio, senza decimali, compreso tra zero e 5. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 24 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva. Nel predetto caso, il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di **28 punti**, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti.
4. Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'articolo 5 che quella di cui all'articolo 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di **30 punti**. A ciascuno degli otto quesiti a risposta aperta la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,75 che sia multiplo intero di 0,75. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all'articolo 6 è assegnato un punteggio massimo di **10 punti**. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di **28 punti**, fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6 decimi.
5. La commissione assegna alla prova di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di **40 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **28 punti**.
6. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo complessivo di **20 punti**, ai sensi del Decreto del Ministro NN dicembre 2015, n. NNN.

Articolo 9

(Predisposizione delle prove)

1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte a livello nazionale dal Dipartimento per il sistema nazionale di istruzione e formazione, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 novembre 2015, n. 874, e successive modificazioni.
2. Le tracce delle prove di cui all'articolo 6 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato A e sono estratte 24 ore prima del loro svolgimento.
3. Le tracce delle prove di cui all'articolo 7 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all'Allegato A. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Articolo 10

(Programmi di esame e prove specifiche)

1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica le disposizioni generali in merito alle prove di esame e, per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso:
 - a. i programmi di esame, con l'indicazione delle prove specifiche;
 - b. l'articolazione delle prove per ciascun ambito disciplinare;
 - c. i contenuti generali di cui all'articolo 6, comma 1.

Articolo 11

(Graduatorie finali)

1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito comune a ciascuna procedura ai sensi dell'Allegato A, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi dell'articolo 400, comma 15, del Testo unico.
2. Laddove le procedure concorsuali comprendano più classi di concorso, ai sensi dell'Allegato A, il limite massimo di posizioni della graduatoria è dato dalla somma dei posti banditi per ciascuna classe di concorso, con una maggiorazione non superiore al dieci per cento.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico, i bandi concorsuali sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresì all'integrazione e alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

IL MINISTRO

Stefania Giannini

Tabella A

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

	Tipologia	Punteggio
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia o primaria (Massimo punti 10)	
A.1.1	<p>Abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria o il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 2,5</p>	<p>Punti</p> <p>- $p \leq 75$: 0 punti</p> <p>- $p > 75$:</p> <p>$5 \times \frac{p-75}{100-75}$ punti</p> <p>ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A.1.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori punti.</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	Punti 5
A.2	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado (Massimo punti 10)	

A.2.1	<p>Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 2,5</p>	<p>Punti $- p \leq 75$: 0 punti $- p > 75$: $5 \times \frac{p-75}{100-75}$ punti ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A.2.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	<p>Punti 5</p>
A.3	<p>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunni con disabilità (Massimo punti 10)</p>	
A.3.1	<p>Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 2,5</p>	<p>Punti $- p \leq 75$: 0 punti $- p > 75$: $5 \times \frac{p-75}{100-75}$ punti ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>

A.3.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori	Punti 5
A.4	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico (massimo 10 punti)	
A.4.1	Titolo di idoneità all'insegnamento nella specifica classe di concorso previsto ai sensi della normativa vigente o titolo estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Per i posti relativi a "Conversazione in lingua straniera" è considerato quale titolo valutabile la laurea conseguita nel Paese ove la lingua straniera è lingua ufficiale. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 5	Punti - $p \leq 75$: 0 punti - $p > 75$: $10 \times \frac{p-75}{100-75}$ punti ove p è il voto del titolo di idoneità espresso in centesimi
B	Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio (massimo punti 10)	
B.1	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a posti per la scuola dell'infanzia o primaria	
B.1.1	Ulteriore abilitazione sullo specifico posto ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per lo specifico posto, per ciascun titolo	Punti 2
B.1.2	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.	Punti 2
B.1.3	Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.2.2	Punti 1.50

B.1.4	Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo	Punti 1
B.2	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a cattedra per la scuola secondaria di I e II grado.	
B.2.1	Ulteriore abilitazione ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo	Punti 2
B.3	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico	
B.3.1	Ulteriore abilitazione ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo	Punti 2
B.3.2	Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico	Punti 1,5
B.4	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63	
B.4.1	Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per ciascun titolo a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera b) relativo ad altro strumento	a) punti 2 b) punti 1,5
B.4.2	Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 3 a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio	a) Punti 1,5 b) Punti 1 c) Punti 0,5
B.4.3	Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute, per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 3	Punti 1
B.4.4	Corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 15 giorni in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria, per ciascun titolo e sino ad un massimo complessivo di	Punti 0,25

	punti 1.	
B.4.5	Relativamente alla classe di concorso A-59, attività professionale presso enti lirici, teatri, accademie o compagnie di rilevanza nazionale e internazionale. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 2: a) attività di accompagnamento per la danza b) altre attività	a) Punti 0,2 b) Punti 0,1
B.4.6	Relativamente alle classi di concorso A-55, A-56 e A-63, attività professionale in ambito musicale, compresa quella di direzione di orchestre lirico-sinfoniche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 1:	Punti 0,1
B.4.7	Composizioni specifiche per la didattica. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 2:	Punti 0,2
B.4.8	Composizioni musicali ed incisioni discografiche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di un punto:	Punti 0,1
B.4.9	Attività di concertista in gruppi da camera. Per ciascun titolo e fino ad un massimo di un punto.	Punti 0,1
B.4.10	Attività di concertista solista. Per ciascun titolo e fino ad un massimo di un punto.	Punti 0,1
	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 - Tecnica della danza classica A 58 - Tecnica della danza contemporanea	
B.4.11	Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea). Per ciascun premio e fino a un massimo di punti 3: a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio	a) punti 1,5 b) punti 1 c) punti 0,5
B.4.12	Idoneità in concorsi per danzatori negli Enti di produzione artistica riconosciuti riferiti alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea). Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 1 :	Punti 0,1
B.4.13	Attività professionale in qualità di danzatore riferita alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea),	Punti 0,2

	eseguita in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 4 :	
B.4.14	Attività professionale in qualità di coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, maître de ballet riferiti alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea), svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 3 :	Punti 0,2
B.4.15	Altre attività coreutiche documentate presso teatri, compagnie di danza, comprese le attività di produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza. Per ciascun titolo e fino a un massimo di 1 punto :	Punti 0,1
B.5	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	
B.5.1	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo	Punti 5
B.5.2	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione	Punti 2
B.5.3	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso al concorso). Si valuta al massimo un titolo.	Punti 1,50
B.5.4	Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno).	Punti 1,50
B.5.5	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, sono attribuiti.	Punti 1,50
B.5.6	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile	Punti 1

	2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto XX sono attribuiti	
B.5.7	Certificazioni linguistiche di almeno livello C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto a) C1 b) C2	a) punti 2 b) punti 3
B.5.8	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici	Punti 0,50
B.5.9	Certificazione Glottodidattica di secondo livello	Punti 0,50
B.5.10	Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso	Punti 0,50
C	Pubblcazioni (Massimo punti 3)	
C.1.1	Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica,	Punti 1
C.1.2	Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR	Punti 0,20
D	Titoli di servizio	
D.1.1	Servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e	Punti 0,5 Per ciascun anno

nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo per ciascun anno scolastico continuativo non inferiore a 180 giorni, ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

scolastico

www.professionistiscuola.it